

STATUTO

UNIONE MONTANA

DEI COMUNI DEL SANGRO

Approvato con deliberazione consiliare:

- n. 3 del 22.01.2014

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare:

- n. 15 del 16.05.2014

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1. Costituzione e scopo dell'Unione

Art. 2. Denominazione, territorio, sede, stemma, gonfalone e albo pretorio

Art. 3. Finalità, compiti e principi dell'azione amministrativa

Art. 4. Funzioni di programmazione

TITOLO II - FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 5. Funzioni dei Comuni esercitate dall'Unione

Art. 6. Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti

Art. 7. Funzioni e servizi esercitati per Comuni non partecipanti dell'Unione

Art. 8. Modalità di conferimento delle competenze all'Unione

Art. 9. Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti

Art. 10. Modalità di ripartizione delle spese e delle entrate

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Norme generali

Art. 11. Organi di governo dell'Unione

Art. 12. Incompatibilità dei componenti degli organi di Governo

Art. 13. Dimissioni dei componenti degli organi di Governo

Capo II - Il Consiglio dell'Unione

Art. 14. Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione

Art. 15. Competenze del Consiglio

Art. 16. Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 17. Decadenza e dimissione dei Consiglieri

Art. 18. Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

Art. 19. Presidente del Consiglio

Art. 20. Sedute e deliberazioni del Consiglio

Capo III - Il Presidente dell'Unione

Art. 21. Elezione del Presidente dell'Unione

Art. 22. Funzioni e competenze del Presidente dell'Unione

Art. 23. Durata in carica e cessazione dalla carica del Presidente dell'Unione

Art. 24. Vicepresidente dell'Unione

Capo IV - La Giunta dell'Unione

Art. 25. Composizione e nomina della Giunta

Art. 26. Competenza

Art. 27. Funzionamento

Capo V – Conferenza dei Sindaci

Art. 27 bis. Conferenza dei Sindaci

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 28. Principi generali

Art. 29. Principi generali di organizzazione

Art. 30. Principi generali in materia di personale

Art. 31. Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 32. Controllo interno

Art. 33. Il Personale

Art. 34. Il Segretario

TITOLO V - GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 35. Principi generali

Art. 36. Finanze dell'Unione

Art. 37. Modalità di determinazione e ripartizione delle spese

Art. 38. Responsabilità economico-patrimoniale di Comuni inadempienti

Art. 39. Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 40. Controllo di gestione

Art. 41. Risultati della gestione

Art. 42. Revisore dei conti

Art. 43. Affidamento del servizio di tesoreria

Art. 44. Patrimonio

Art. 45. Attività contrattuale

TITOLO VI - DURATA, SCIoglimento E RECESSO

Art. 46. Durata dell'Unione

Art. 47. Scioglimento dell'Unione

Art. 48. Recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti

Art. 48. Esclusione di un Comune dall'Unione

Art. 50. Recesso dalle funzioni e dai servizi

Art. 51. Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso ed esclusione

Art. 52. Adesione di nuovi Comuni all'Unione

TITOLO VII - TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Art. 53. Trasparenza e pubblicità degli atti e dell'azione dell'Unione

Art. 54. Accesso agli atti

Art. 55. Finalità dei processi di partecipazione diretta dei cittadini

Art. 56. Partecipazione e tutela degli utenti

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57. Prima costituzione degli Organi dell'Unione

Art. 58. Disposizioni transitorie

Art. 59. Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Art. 60. Norma finale

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 – COSTITUZIONE E SCOPO DELL'UNIONE

1. In attuazione dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i, di seguito sinteticamente indicato come "TUEL", si è costituita l'Unione di Comuni denominata "**Unione Montana dei Comuni del Sangro**", di seguito sinteticamente indicata come "Unione", cui partecipano i Comuni di Colledimezzo, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Pietraferrazzana, Roio del Sangro e Rosello.

2. L'Unione è Ente Locale, con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. L'Unione, in attuazione dell'art. 44 e del Titolo V della Costituzione, sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali e, nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, si conforma ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.

3. L'Unione è costituita in prevalenza da Comuni montani e pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 del TUEL, assume la denominazione di Unione di Comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

4. L'Unione costituisce strumento operativo dei Comuni che la compongono ed ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini, di assicurare loro livelli adeguati dei servizi, di contribuire a realizzare lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente. Trattandosi prevalentemente di Comuni montani pone altresì particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del territorio, proseguendo, nello spirito della naturale evoluzione istituzionale dell'esperienza maturata con le Comunità Montane.

5. L'Unione opera nel rispetto delle leggi statali e regionali ed esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni. Esercita altresì le funzioni delegate ed i compiti conferiti o assegnati dallo Stato, dalla Regione Abruzzo o da altri Enti Locali, nonché tutte le ulteriori funzioni e compiti affidati mediante accordi di programma, protocolli di intesa o convenzioni stipulate con altre Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 30 del TUEL e dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990, nonché gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

Art. 2 - DENOMINAZIONE, TERRITORIO, SEDE, STEMMA, GONFALONE E ALBO PRETORIO

1. L'Unione assume la denominazione di "**Unione Montana dei Comuni del Sangro**". Il suo ambito territoriale coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

2. L'Unione ha sede legale pro-tempore in Villa Santa Maria (CH) Via Duca degli Abruzzi n. 104.

3. Le adunanze dell'organo rappresentativo ed esecutivo si svolgono presso la sede legale pro-tempore dell'Unione, ubicata anche al di fuori del territorio di competenza, oppure presso la sede dei Comuni che la compongono, ed in casi eccezionali o per particolari esigenze possono tenersi in luoghi diversi.

4. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "**Unione Montana dei Comuni del Sangro**". Lo stemma viene approvato con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.

5. L'Unione può dotarsi di un proprio gonfalone di rappresentanza, riportante lo stemma dell'Unione e quello dei Comuni componenti l'Unione stessa. La definizione puntuale del gonfalone è approvata con deliberazione del Consiglio.

6. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente dell'Unione.

7. L'Unione ha un proprio Albo Pretorio on-line, istituito anche ai sensi dell'art. 124, comma 2, del TUEL, necessario per la pubblicazione degli atti ed avvisi nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

8. Dalla costituzione del Consiglio dell'Unione e fino all'attivazione dell'Albo Pretorio on-line e del sito istituzionale, gli atti della stessa saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune partecipante all'Unione con minor numero di abitanti.

Art. 3 - FINALITÀ, COMPITI E PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni componenti, aderenti, ed altri Enti.

2. Ferma restando la salvaguardia delle identità municipali, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e regolamenti).

3. L'Unione, nell'attuazione dei suoi compiti, persegue obiettivi di :

- pari opportunità, garantendo a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli Comuni;

- efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'Ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;

- efficacia, aumentando la specializzazione degli addetti per una maggiore qualità dei servizi;

semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa;

sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio;

adeguatezza dimensionale per essere Ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione, della Provincia e di altri Enti Locali per affrontare e gestire risposte sempre più complesse ai difficili problemi di ordine ambientale, economico e sociale;

valorizzazione lo sviluppo professionale delle competenze, ampliando le possibilità di utilizzazione delle professionalità disponibili.

4. L'Unione costituisce l'evoluzione istituzionale delle Comunità Montane soppresse delle quali eredita il ruolo, le funzioni e le strategie e rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane d'Abruzzo.

5. L'Unione si pone altresì le seguenti finalità strategiche:

promuovere, favorire e coordinare le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale, turistica e culturale del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali, al fine di promuovere la loro integrazione e crescita, cercando di ridurre le differenze socio-economiche esistenti all'interno del proprio territorio;

fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio, comprese quelle derivanti dall'ambiente montano e dalle diverse peculiarità di tutto il territorio dei Comuni, dalla marginalità territoriale e dalle differenze socioeconomiche presenti nei diversi ambiti del proprio territorio;

cooperare con altre Amministrazioni locali, anche non appartenenti al proprio territorio ed altri Comuni non appartenenti al medesimo ambito, per la risoluzione di problemi di interesse comune e per individuare strategie condivise per l'interesse, lo sviluppo e la crescita delle proprie popolazioni;

valorizzare e tutelare tutte le risorse ambientali, naturali, forestali, agricole, commerciali, artigianali, storiche, archeologiche e culturali, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze;

- promuovere attività di programmazione e di tutela ambientale, attraverso la promozione o adesione ai manifesti ambientali ed ai procedimenti di programmazione di sviluppo sostenibile;
- favorire la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;
- promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

6. L'Unione per il conseguimento dei suoi scopi e delle proprie funzioni potrà assumere interessenze, quote o partecipazioni, anche azionarie, in società di capitali, consorzi ed Enti anche di tipo associativo aventi scopi e funzioni ad essa affini o analoghi, complementari o strumentali.

Art. 4 - FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE

1.L'Unione rappresenta il luogo nel quale svolgere in modo coordinato la funzione di programmazione e di rappresentanza politica del territorio nella definizione, implementazione ed attuazione delle politiche statali, regionali e provinciali a proiezione a scala territoriale in materia di:

- a. assetto e governo del territorio;
- b. tutela e valorizzazione ambientale;
- c. sviluppo economico;
- d. tutela e valorizzazione dei beni culturali;
- e. servizi socio-assistenziali;
- f. servizi scolastici e formativi;
- g. trasporto locale.

TITOLO II - FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

ART. 5 - FUNZIONI DEI COMUNI ESERCITATE DALL'UNIONE

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni ed i servizi comunali conferiti nel tempo.
2. Con l'affidamento i Comuni perseguono il principio della ricomposizione unitaria in capo all'Unione delle competenze amministrative relative a funzioni e servizi tra loro omogenei in modo da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. I contenuti delle funzioni e dei servizi comunali conferiti, i procedimenti, i servizi e le attività che vi fanno capo, di norma, sono definiti dalla legge e dai regolamenti dello Stato e della Regione; i regolamenti dell'Unione provvederanno alle opportune specificazioni al fine di individuare con certezza tutte le competenze oggetto di conferimento.

ART. 6 - ULTERIORI FUNZIONI E SERVIZI AFFIDATI ALL'UNIONE DAI COMUNI PARTECIPANTI

- 1.Salvo diverse disposizioni di legge, tutti i Comuni partecipanti o parte di essi possono conferire all'Unione, con specifico atto approvato dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione, l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, servizi, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.
2. Con apposita convenzione, i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione possono delegare, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 32 del TUEL, le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa o dei singoli Comuni associati.

3. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali di cui al comma 1 è effettuato mediante delega all'Unione delle competenze decisionali e amministrative o mediante la costituzione presso la stessa di un ufficio comune competente per la gestione in luogo degli uffici comunali, o attraverso altre forme previste in apposite convenzioni, accordi di programma, protocolli di intesa o piani operativi.

ART. 7 - FUNZIONI E SERVIZI ESERCITATI PER COMUNI NON PARTECIPANTI DELL'UNIONE

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi indicati dagli articoli precedenti anche per conto di Comuni non partecipanti dell'Unione, previa stipula di piano operativo o accordo di programma o protocollo di intesa o convenzione ai sensi dell'articolo 30 del TUEL. La convenzione fra l'Unione e detti Comuni è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione ed indica le risorse necessarie al funzionamento della gestione associata.

2. All'organo esecutivo dell'Unione è invitato a partecipare, a titolo consultivo, anche il Sindaco del singolo Comune affidante, o un suo delegato, per le sole decisioni che riguardano la gestione associata convenzionata. L'organo esecutivo, ove del caso, dà conto del parere espresso dal rappresentante del Comune non facente parte dell'Unione.

3. Il piano operativo o la convenzione o l'accordo di programma o il protocollo di intesa deve indicare:

- a) Il contenuto della funzione o del servizio trasferito e le finalità che gli Enti si prefiggono;
- b) Il conferimento di deleghe all'Unione e/o la costituzione di un ufficio comune, le eventuali riserve di competenza in capo agli organi comunali;
- c) Le modalità di utilizzazione delle risorse destinate dal Comune alla gestione, mediante trasferimento al bilancio dell'Unione o assegnazione da parte della Giunta comunale al responsabile gestionale con accertamento/impegno diretto sul bilancio comunale;
- d) Le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti;
- e) I trasferimenti di personale e di beni strumentali;
- f) La durata, le modalità di recesso anticipato e gli obblighi che permangono in ordine al personale ed ai beni eventualmente trasferiti ed ai rapporti instaurati nel corso della gestione associata;
- g) La competenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di avvio della gestione convenzionata e i rapporti in corso nei quali deve subentrare l'Unione;
- h) Il rinvio alle norme interne dell'Unione quale quadro sistematico di riferimento per l'interpretazione delle clausole del rapporto convenzionale e della relativa gestione.

4. L'Unione può esercitare le funzioni di Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali attraverso convenzione, accordo di programma o altra forma per conto dei Comuni appartenenti all'Ambito, partecipanti e non partecipanti all'Unione.

ART. 8 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

1. Il conferimento delle funzioni e servizi si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli degli Enti interessati e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di un piano operativo o di una convenzione o di un accordo di programma o di un protocollo di intesa, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio conferito;
- i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli Enti;
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire agli Enti;
- la durata;

- le modalità di recesso.

ART. 9 - MODALITA' DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione.
2. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni partecipanti, sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione.
3. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti dall'Unione:
 - in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni o messo a disposizione da altri Enti;
 - mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, in base alle procedure previste dal codice degli appalti e dei regolamenti;
 - mediante affidamento diretto con apposito accordo con uno dei Comuni dell'Unione;
 - mediante affidamento diretto con apposito accordo o contratti di servizio con uno dei Comuni dell'Unione ovvero con società a capitale interamente pubblico partecipata dall'Unione;
 - con le altre forme di gestione previste dalla normativa vigente nel tempo compatibile od applicabile agli Enti Locali.
4. Dalla data stabilita per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione, i Comuni non adottano atti in difformità. Salva diversa previsione, i procedimenti relativi a istanze presentate prima del termine da cui decorre l'esercizio da parte dell'Unione della gestione delle funzioni e servizi conferiti sono conclusi dal Comune.

ART. 10 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE

1. Le spese relative alle funzioni e ai servizi affidati all'Unione sono ripartite tra gli Enti affidatari, nel rispetto dei criteri statutari, sulla base di parametri definiti ed approvati con deliberazione dell'organo esecutivo dell'Unione alla quale gli Enti si attengono per l'allocazione nei rispettivi bilanci adottando appositi atti. Nell'individuazione delle spese l'organo esecutivo tiene conto di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi e di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione. Queste ultime sono attribuite ad ogni funzione o servizio proporzionalmente all'incidenza che le relative spese dirette hanno nell'economia generale dell'Unione.
2. Le residue spese generali di funzionamento dell'Unione, non coperte da entrate derivanti dalle funzioni comunque esercitate o dai servizi espletati, troveranno copertura nel bilancio dell'Unione con le modalità e i criteri stabiliti dall'organo esecutivo.
3. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dai piani operativi, convenzioni o accordi di programma o protocolli di intesa, in ragione anche della natura e dei bacini di utenza di ciascun servizio.
4. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nei piani operativi o nelle convenzioni o negli accordi di programma o nei protocolli di intesa; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
5. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio o della funzione. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato i relativi piani operativi o convenzioni o accordi di programma o protocolli di intesa.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I – Norme generali

ART. 11 - ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

1. Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio, il Presidente e la Giunta.
2. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
Sono rimborsate le spese purché adeguatamente documentate e comunque secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese degli amministratori locali.
Le spese sostenute per la partecipazione degli Amministratori alle sedute di Consiglio e Giunta dell'Unione saranno rimborsate dai Comuni di appartenenza.
3. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo dopo cinque anni dall'insediamento, dopo la prima tornata elettorale utile per il rinnovo del Sindaco e dei Consigli comunali. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
4. Può essere nominato Presidente dell'Unione esclusivamente chi ricopre la carica di Sindaco di uno dei Comuni partecipanti all'Unione.
5. Possono far parte della Giunta esclusivamente i componenti dell'esecutivo dei Comuni partecipanti dell'Unione.
6. La perdita della carica nel Comune di provenienza comporta la decadenza dalla carica ricoperta all'Unione.
7. I componenti degli organi dell'Unione cessano dalla carica oltre che nel caso previsto al comma precedente, per decadenza, dimissioni, morte, impedimento permanente e negli altri casi previsti dalla legge.
8. Agli organi dell'Unione e ai loro componenti si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico, di incompatibilità e responsabilità stabilite dalla legge per gli organi degli Enti Locali.

ART. 12 - INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO

1. Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell'Unione gli Amministratori dei Comuni membri dell'Unione che:
 - siano dipendenti dell'Unione, salvo che posti in aspettativa non retribuita;
 - si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del TUEL nei confronti dell'Unione, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di Sindaco o di Consigliere comunale.
2. Quando si verifica una situazione di incompatibilità il Consiglio dell'Unione provvede ai sensi dell'articolo 69 del TUEL. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica stessa.

ART. 13 - DIMISSIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO

1. Le dimissioni volontarie da Presidente dell'Unione o da Assessore o Consigliere dell'Unione devono essere presentate al protocollo dell'Ente.
Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Capo II – Il Consiglio dell’Unione

ART. 14 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

1. Il mandato amministrativo ordinario del Consiglio dell’Unione è di cinque anni.
2. Il Consiglio dell’Unione è formato da Consiglieri eletti dai singoli Consigli dei Comuni partecipanti tra i propri componenti.
A tal fine i Consigli comunali dei Comuni partecipanti all’Unione eleggono un proprio rappresentante in seno all’Unione con un’unica votazione, a scrutinio segreto, e sarà eletto il rappresentante di maggioranza o di minoranza che riporterà il maggior numero di voti.
In sede di prima applicazione l’elezione del rappresentante comunale in seno all’Unione deve avvenire nella stessa seduta di approvazione definitiva dello Statuto e, ove non si provveda, rappresentante comunale in seno al Consiglio dell’Unione è il Sindaco.
3. I Consigli comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento, all’elezione del proprio rappresentante in seno al Consiglio dell’Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario dell’Unione l’attestazione dell’avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, del rappresentante comunale.
4. Il Consiglio dell’Unione provvede, nella seduta di insediamento e previa verifica di eventuali casi di incompatibilità, mediante apposita deliberazione da assumere all’inizio della seduta prima di affrontare qualsiasi altro argomento, alla convalida dei Consiglieri eletti e alla costituzione del Consiglio dell’Unione secondo le modalità da quest’ultimo individuate nella medesima seduta.
5. In caso di rinnovo del Consiglio comunale, i componenti del Consiglio dell’Unione durano in carica fino all’elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali interessati al rinnovo.
6. Decorso il termine di cui al comma 3, se un Comune non ha provveduto all’elezione del proprio rappresentante, è componente a tutti gli effetti del Consiglio dell’Unione il Sindaco fino all’elezione del rappresentante comunale.
7. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, il rappresentante del Comune resta in carica fino all’elezione del nuovo rappresentante da parte del nuovo Consiglio comunale.
8. In via generale ogni Consigliere dell’Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l’Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’Unione. La competenza del Consiglio è limitata all’approvazione degli atti fondamentali che l’art. 42, comma 2, del TUEL prevede per i Consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. Il Consiglio esercita le proprie competenze per assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione.
3. Il Consiglio, in caso di dubbi interpretativi delle norme contenute nel presente Statuto, formula le autentiche interpretazioni dello stesso.

ART. 16 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato, nonchè di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende, enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.

3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo regolamento. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente dell'Unione, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

ART. 17 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al Consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risoltrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di sessanta giorni al proprio interno un nuovo rappresentante in seno all'Unione.

ART. 18 – GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di controllo e di indagine sull'attività dell'Amministrazione la cui presidenza è affidata a Consiglieri di minoranza. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle Commissioni.

ART. 19 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Nella prima adunanza il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri membri dell'Unione. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta. Nel caso di esito negativo si procede nella stessa seduta al ballottaggio fra i due candidati più votati e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il regolamento di funzionamento dello stesso, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:

- a. convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento di funzionamento dello stesso;
- b. convoca il Consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di richiesta del Presidente dell'Unione, con i punti all'ordine del giorno predisposti dallo stesso;
- c. notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, regolamenti e patti in genere;
- d. convoca, con le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio le sedute dello stesso.

3. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, in caso di trattazione di tematiche che coinvolgano anche la competenza programmatica e di indirizzo consiliare, è invitato a presenziare alle sedute della Giunta dell'Unione senza diritto di voto.

4. Le sedute successive a quella di insediamento sono convocate dal Presidente del Consiglio con apposita comunicazione indicante l'ordine del giorno.

5. - Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

6. In caso di assenza, impedimento o inerzia su quanto stabilito ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Presidente dell'Unione.

ART. 20 - SEDUTE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

1. Le sedute successive a quella di insediamento, sono convocate dal Presidente con apposita comunicazione indicante l'ordine del giorno.

2. La seduta può essere di carattere ordinario, straordinario o urgente, secondo le previsioni del TUEL e del regolamento di funzionamento del Consiglio.

Capo III – Il Presidente dell'Unione

ART. 21 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata e presieduta dal Presidente pro-tempore, Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti tra i Comuni partecipanti dell'Unione, entro trenta giorni dalla data di individuazione del rappresentante comunale in seno al Consiglio dell'Unione da parte dell'ultimo Comune adempiente.

Nella prima seduta si procederà alla convalida dei rappresentanti comunali in seno all'Unione, alla costituzione del Consiglio dell'Unione, all'approvazione dello Statuto, alla elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione e alla elezione del Presidente dell'Unione.

2. In tale seduta il Consiglio dell'Unione elegge nel proprio seno tra i Sindaci dei Comuni associati il Presidente dell'Unione, con votazione palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri membri dell'Unione. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta. Nel caso di esito negativo si procede nella stessa seduta al ballottaggio fra i due candidati più votati e risulta eletto Presidente dell'Unione colui che ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

ART. 22 - FUNZIONI E COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. In particolare, il Presidente:

- a. rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
- b. sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;
- c. sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
- d. provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- e. provvede, previa deliberazione della Giunta, alla eventuale nomina e revoca del Segretario dell'Unione;
- f. può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio.

ART. 23 - DURATA IN CARICA E CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. La durata in carica del Presidente dell'Unione è di anni cinque.

2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta la cessazione della carica di Presidente dell'Unione; le dimissioni dalla carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di Consigliere; il Presidente resta in carica fino alla elezione del sostituto; la cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

3. Nel caso in cui nel corso del mandato vi sia l'elezione per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale nel Comune di appartenenza del Presidente e lo stesso venga rieletto Sindaco, il medesimo continuerà ad espletare le funzioni di Presidente fino alla scadenza del mandato.

ART. 24 - VICEPRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Capo IV – La Giunta dell'Unione

ART. 25 - COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA

1. L'organo esecutivo di governo dell'Unione è la Giunta esecutiva che è composta dal Presidente e da un numero di Assessori pari a quello previsto per i Comuni con popolazione uguale a quella complessiva dell'Unione.

Gli Assessori sono nominati dal Presidente tra i componenti dell'esecutivo dei Comuni membri in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

2. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio dei nominativi dei componenti la Giunta esecutiva nella prima seduta utile.

3. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni. In caso di dimissioni o di decadenza di un Assessore, il Presidente provvede alla surroga con altro componente. Il Presidente può revocare un Assessore, con le procedure previste per la revoca dei componenti delle Giunte comunali. L'Assessore resta in carica fino alla nomina del sostituto.
4. La Giunta rimane in carica per un periodo di cinque anni, fatte salve le disposizioni di cui ai commi successivi.
5. Quando non si è più componente dell'esecutivo comunale si decade dalla carica di Assessore dell'Unione e si resta in carica fino alla nomina del sostituto.
6. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente non determina la decadenza della Giunta che rimane in carica sino all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 26 - COMPETENZA

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo Statuto, al Consiglio o al Presidente. Dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
Adotta i regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e degli indirizzi deliberati dal Consiglio.
3. La Giunta compie tutti gli atti che il TUEL prevede per le Giunte comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.
4. In particolare, la Giunta:
 - a. attua gli indirizzi del Consiglio;
 - b. svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - c. riferisce al Consiglio sulla propria attività;
 - d. adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;
 - e. adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;
 - f. competono in particolare alla Giunta:
 - l'adozione del piano esecutivo della gestione, nel quale sono fissati gli obiettivi generali e settoriali della gestione, in rapporto con le programmazioni;
 - l'approvazione del progetto gestionale per l'effettivo esercizio di servizi e funzioni conferiti all'Unione;
 - g. delibera sull'utilizzo dei contributi regionali e statali per l'incentivazione delle gestioni associate;
 - h. interpreta i piani operativi, le convenzioni, gli accordi di programma e i protocolli di intesa e risolve le relative controversie;
 - i. delibera sui rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento delle gestioni associate.
5. Le singole convenzioni o piani operativi o accordi di programma o protocolli di intesa disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva i rapporti tra la competenza della Giunta dell'Unione e la competenza delle singole Giunte comunali o di altri Enti nelle materie conferite.

ART. 27 - FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Alle sedute della Giunta sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Consiglieri dell'Unione.

4. Alle sedute della Giunta partecipa, con le funzioni previste dalla legge per i Segretari comunali, il Segretario dell'Unione.
5. Le deliberazioni, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare Sindaci ed Assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di Enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa in materia di Enti Locali e dall'apposito regolamento di funzionamento di cui la Giunta può dotarsi.
8. Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni sono di norma palesi. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

Capo IV – Conferenza dei Sindaci

ART. 27 BIS – CONFERENZA DEI SINDACI

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci.
2. La Conferenza dei Sindaci è composta dal Presidente dell'Unione, che la presiede, e dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione.
3. La Conferenza esprime indirizzi, ove richiesti, sull'attività dell'Ente. Ad essa possono essere attribuite dal Consiglio ulteriori competenze.
4. Uno specifico regolamento interno ne disciplina il funzionamento.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

ART. 28 - PRINCIPI GENERALI

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. Agli organi elettivi compete, in particolare, di definire gli obiettivi e i programmi da attuare e di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai Responsabili dei Servizi dell'Unione spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
4. L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato a criteri di autonomia operativa, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e per il conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
5. A tale fine l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:
 - a. il costante monitoraggio delle azioni intraprese anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'Ente;

b. la flessibilità e interfunzionalità degli uffici dell'Unione attraverso l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva e necessaria integrazione anche tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

6. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresenta la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.

ART. 29 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni e dei servizi attribuiti e secondo il principio che esse hanno carattere strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'Amministrazione.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia o da altri Enti Locali, sia al perseguimento di migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità. A tale fine le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione, anche per periodi prefissati, nell'ambito della dotazione organica complessiva, in attuazione del principio della piena mobilità all'interno dell'Unione, solo nel rispetto dei criteri generali normativamente stabiliti.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione ricerca con i Comuni partecipanti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. In tale contesto i Responsabili dei Servizi dell'Unione possono esprimere pareri e compiere attività previste dalla legislazione statale o regionale, anche per i singoli Comuni, quando la legislazione stabilisce anche implicitamente che determinati atti, attinenti a funzioni e servizi che sono esercitati in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli Comuni.

5. Nei limiti della legge viene assunto, come principio generale di organizzazione, la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della legalità formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

ART. 30 - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PERSONALE

1. La gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.

2. L'Unione riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale del proprio personale.

ART. 31 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle leggi, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa assegnati.

2. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole di organizzazione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli e determinando le responsabilità attribuite ai Responsabili di Servizio, le cui funzioni possono essere esercitate anche da amministratori dell'Unione laddove ne ricorrano le condizioni di legge.

3. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e di quelli desumibili dal presente Statuto.

ART. 32 - CONTROLLO INTERNO

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'Unione, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, individua, oltre ai soggetti che devono effettuare i controlli più avanti indicati, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto e tutti gli altri documenti contabili e programmatici devono consentire una lettura per programmi e obiettivi che permetta altresì l'attuazione di tutte le forme di valutazione e controllo di seguito indicate:

- a. controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a garantire la regolarità e la legalità dell'azione amministrativa;
- b. controllo di gestione finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
- c. valutazione dei Dirigenti/Responsabili finalizzato a confrontare, con periodicità almeno annuale, i risultati della gestione con gli obiettivi programmati dalle direttive degli organi politici;
- d. valutazione e controllo strategico finalizzati a supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo e mirati a verificare l'effettiva attuazione.

ART. 33 - II PERSONALE

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi individua il personale dell'Unione in:
 - a. dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
 - b. dipendenti a tempo indeterminato trasferiti da Enti Locali;
 - c. dipendenti reclutati direttamente dall'Unione in base alle normative vigenti.
2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazione organica a struttura piramidale suddivisa in aree di attività. Per ogni area di attività, che può ricomprendere uno o più uffici, il Presidente provvede a nominare un Responsabile del Servizio. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti. In caso di trasferimento di personale dal Comune all'Unione, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal Comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'Unione.
3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti Locali e gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regioni-Enti Locali.

ART. 34 - II SEGRETARIO

1. L'Unione si avvale di un Segretario di un Comune facente parte dell'Unione, scelto dal Presidente, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al Segretario dell'Unione si applicano le disposizioni dell'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e ss.mm.ii.
3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti per la revoca del Segretario comunale.

4. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti/Responsabili e ne coordina l'attività salvo specifica regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente affidi a un Dirigente/Responsabile i compiti di coordinamento operativo, fermo restando il coordinamento generale attribuito dalla legge al Segretario.

Il Segretario inoltre:

- a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili;
- b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Unione;
- c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o dal Presidente;

5. Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione ad un dipendente dell'Unione o di un Comune membro, in caso di sua assenza o impedimento.

6. Il regolamento di organizzazione dell'Ente disciplina i rapporti tra il Segretario dell'Unione e i Segretari dei Comuni aderenti, da improntare a principi di collaborazione, semplificazione e trasparenza.

TITOLO V – GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

ART. 35 - PRINCIPI GENERALI

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

ART. 36 - FINANZA DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono, anche secondo i termini definiti negli atti convenzionali, accordi, protocolli e piani operativi stipulati tra gli Enti e la stessa Unione, le entrate derivanti da:

- a. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b. trasferimenti di risorse dai Comuni partecipanti in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni, accordi, protocolli e piani operativi che regolano il conferimento delle funzioni e dei servizi;
- c. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- d. contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- e. trasferimenti della Regione, della Provincia e di altri Enti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti o delegati;
- f. trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- g. rendite patrimoniali;
- h. accensione di prestiti;
- i. prestazioni per conto di terzi;
- j. altri proventi o erogazioni.

3. I contributi regionali per l'incentivazione delle gestioni associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Giunta dell'Unione:

- a. alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;
 - b. al finanziamento di settori specifici della gestione associata per il loro rafforzamento;
 - c. alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli Enti aderenti alla gestione associata.
4. L'Unione, entro il 31 ottobre di ciascun esercizio finanziario provvede, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.
5. I Comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Unione nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio della stessa.

ART. 37 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE

1. Ogni Comune aderente all'Unione partecipa:
 - a. alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni e dei servizi associati cui il Comune partecipa;
 - b. alla quota di spese generali dell'Unione attribuibili alle stesse funzioni e servizi.
2. Le spese indirette o generali sono ripartite tra i Comuni in rapporto a parametri oggettivi individuati in base all'incidenza effettiva dei costi generali su ciascuna funzione o servizio. In mancanza di analisi multifattoriale, i costi generali sono imputati alle singole funzioni o servizi in proporzione ai relativi volumi di attività in termini finanziari.
3. I parametri di ripartizione saranno individuati per ciascuna tipologia di servizi con specifico provvedimento del Consiglio dell'Unione.
4. E' sempre possibile per ciascun Comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, in cambio di maggiori prestazioni per il Comune stesso o per i cittadini residenti nel proprio territorio.

ART. 38 - RESPONSABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DI COMUNI INADEMPIENTI

1. Ogni Comune rimane responsabile per la diminuzione di entrata che dovesse originarsi per effetto di uno specifico comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati dall'Unione. La responsabilità può essere attribuita solo se la diminuzione di entrata effettiva rispetto alle previsioni di bilancio, risulti da documentazione certa e sia causata in via esclusiva dal Comune interessato.
2. L'azione di responsabilità può essere intrapresa soltanto se preceduta da una diffida del Presidente a rimuovere entro un termine congruo il comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati.

ART. 39 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto secondo i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale.
4. I documenti di cui ai precedenti commi sono accompagnati da un programma di mandato, predisposto dal Presidente di validità pari alla durata del suo mandato, che riporta gli obiettivi di carattere generale da perseguire.
5. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Comuni partecipanti all'Unione.

ART. 40 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. L'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire, con la cadenza prevista dal regolamento di contabilità, il controllo dell'equilibrio economico di gestione e dei procedimenti produttivi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.

2. Il controllo di gestione si realizza anche attraverso il costante monitoraggio e valutazione dei servizi erogati.

ART. 41 - RISULTATI DELLA GESTIONE

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta con l'apporto tecnico del Responsabile del Servizio, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e approvato dal Consiglio entro il termine previsto dalla legge.

2. Non appena possibile e comunque entro un triennio dalla costituzione, il rendiconto è impostato secondo i principi del bilancio e rendiconto sociale, orientato in modo esplicito verso i diversi portatori di interesse dell'Unione, con analisi degli effetti prodotti nell'ambito territoriale considerato.

ART. 42 - REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti viene nominato secondo la legislazione vigente.

2. Competono al Revisore dei Conti le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il Revisore dei Conti non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore dei Conti ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Unione connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dall'albo dei Revisori contabili è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del Revisore dei Conti è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 43 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

ART. 44 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a. da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, successioni, permuta, donazioni e lasciti;

b. da attività finanziarie immobilizzate;

c. da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.

2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

3. L'Unione, inoltre, può essere consegnataria di beni di proprietà degli Enti aderenti o di altri Enti per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. Rimangono a carico degli Enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria si rimanda alla pianificazione finanziaria concordata tra gli Enti.

4. In presenza di particolari interessi di carattere pubblico, sociale od economico, l'Unione può affidare i beni patrimoniali o comunque gestiti in comodato, uso gratuito, concessione o locazione, secondo le modalità e termini stabiliti dalla legge.

ART. 45 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Un apposito regolamento disciplina l'affidamento dei servizi, in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli Enti Locali.

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Unione può stipulare convenzioni, accordi di programma, protocolli di intesa, piani operativi e ogni altro negozio di diritto privato.

TITOLO VI - DURATA, SCIOGLIMENTO E RECESSO

ART. 46 - DURATA DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 47 - SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1. L'eventuale scioglimento consensuale dell'Unione è disposto con una deliberazione consiliare adottata da parte di tutti i Comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si stabilisce la data di scioglimento dell'Unione, che deve in ogni caso coincidere con il termine dell'esercizio finanziario.

2. In caso di scioglimento tutte le funzioni e i servizi svolti in forma associata tornano per quanto possibile nella competenza dei singoli Comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e Comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera da garantire la continuità amministrativa. Lo scioglimento si perfeziona con una convenzione, accordo di programma o protocollo di intesa sottoscritto dall'Unione e da tutti i Comuni partecipanti per l'attuazione delle regole indicate nel presente articolo, incluso l'individuazione dei soggetti gestori dei procedimenti in corso.

3. Entro la data fissata per lo scioglimento, ogni Comune partecipante dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'Unione e alla gestione degli eventuali contenziosi insorti.

4. In caso di scioglimento il personale comandato, distaccato e trasferito all'Unione da parte dei singoli Comuni o altri Enti rientra nella dotazione organica degli Enti di provenienza, anche nel caso in cui i Comuni interessati siano nel frattempo usciti dall'Unione.

Il personale assunto direttamente dall'Unione può essere ricollocato all'interno dei Comuni aderenti sulla base di un piano di ripartizione concordato nel quale, pur fatte salve intese diverse, si mantiene una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'Unione dei singoli Comuni e il personale ricollocato. L'accordo deve essere concluso prima della data fissata per lo scioglimento dell'Unione; in assenza di tale accordo, non è possibile procedere allo scioglimento. Tali disposizioni valgono anche per il personale assunto a tempo determinato, fino allo spirare del termine previsto dal contratto.

5. In caso di scioglimento dell'Unione il patrimonio, fatte salve diverse intese, viene suddiviso tra tutti i Comuni aderenti in maniera direttamente proporzionale alle quote trasferite da ogni Comune per quella determinata funzione o servizio esercitato nell'anno in cui è stato acquistato il bene, con le modalità pratiche previste in apposito atto.

ART. 48 - RECESSO DALL'UNIONE DI UNO O PIU' COMUNI ADERENTI

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente mediante adozione di un atto di Consiglio comunale adeguatamente motivato, approvato con le maggioranze e le procedure richieste per le modifiche statutarie.

2. Il recesso dall'Unione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della esecutività della deliberazione di recesso, che dovrà pervenire all'ufficio protocollo dell'Unione entro e non oltre il 30 settembre.

3. In caso di recesso il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi già conferiti all'Unione; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti rapporti giuridici attivi e passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato Comune. Il passaggio di competenza tra Unione e Comuni avviene in concomitanza con il perfezionamento del provvedimento di recesso, in maniera da garantire la continuità amministrativa.

4. Entro la data fissata per il recesso il Comune recedente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti dell'Unione.

5. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte di quel singolo Comune torna nella dotazione organica del Comune stesso. L'Unione può chiedere il mantenimento nel proprio organico del personale interessato, previa deliberazione della Giunta dell'Unione. Qualora la procedura di recesso sia attivata da più di un Ente, anche in momenti non contestuali, l'Unione ha facoltà di richiedere la ricollocazione di una quota del personale assunto direttamente dall'Unione all'interno dei Comuni recedenti, in proporzione al personale complessivamente assunto e alle quote di partecipazione degli Enti in fase di recesso.

ART. 49 - ESCLUSIONE DI UN COMUNE DALL'UNIONE

1. La proposta di esclusione di un Comune partecipante all'Unione può essere presentata da uno o più componenti della Giunta solo a fronte di gravi e protratte inadempienze rispetto alle disposizioni del presente Statuto e agli obblighi da esse derivanti ovvero rispetto a comportamenti che concretamente ostacolano il regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione o l'assolvimento di disposizioni normative cui siano connesse sanzioni, penalità o perdita di trasferimenti o contributi specifici, con oneri a carico del Comune inadempiente.

2. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine congruo e adeguatamente motivato, è formulata dal Presidente prima di essere sottoposta al voto del Consiglio dell'Unione con la maggioranza qualificata prevista per le modifiche statutarie, previa approvazione da parte dei Consigli dei Comuni partecipanti con le maggioranze di legge.

3. L'atto consiliare che dispone l'esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione consiliare assunta dall'Unione.

4. L'efficacia del provvedimento di esclusione genera nei confronti del Comune interessato effetti analoghi a quelli del recesso descritti nel presente Statuto.

ART. 50 - RECESSO DALLE FUNZIONI E DAI SERVIZI

1. Si ha recesso dalle funzioni e dai servizi allorché uno o più Enti richiedano di recedere da una o più funzioni o servizi tra quelli svolti in forma associata, ma non dall'Unione. Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'Unione.

2. Il recesso da una data funzione o servizio può essere anche deciso consensualmente e contemporaneamente da tutti i Comuni che aderivano alla funzione o servizio oggetto di recesso.

3. La revoca all'Unione di funzioni, servizi e compiti già conferiti, è deliberata dai Consigli comunali interessati a maggioranza assoluta, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi d'intesa con l'Unione.

ART. 51 - EFFETTI, ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DERIVANTI DA SCIoglimento, RECESSO, ESCLUSIONE

1. Nei casi di scioglimento, recesso ed esclusione, la Giunta dell'Unione dispone la predisposizione di un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e dei servizi e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli Enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi. Il piano è allegato ad un'apposita convenzione o accordo di programma o protocollo di intesa che disciplina l'applicazione operativa delle clausole riportate nei precedenti articoli del presente Titolo.

2. In caso di recesso, salvo diversa disciplina dello Statuto o accordi intercorsi tra il Comune interessato e l'Unione, il Comune recedente:

a. resta obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempite verso l'Ente, come derivanti da legge regionale, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni, piani operativi, accordi di programma, protocolli di intesa e da altri atti di affidamento di funzioni, servizi e compiti all'Unione;

b. resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempite dalla stessa per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune le ha a qualsiasi titolo affidato, per tutta la durata di detti affidamenti.

3. In caso di scioglimento dell'Unione, il Comune già facente parte della stessa resta obbligato, nei confronti degli Enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempite verso l'Unione, come derivanti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni, piani operativi, accordi di programma, protocolli di intesa e da altri atti di affidamento di funzioni, servizi e compiti all'Unione.

Resta altresì obbligato, nei confronti degli Enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni che devono essere adempite dall'Ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti. Sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e l'Ente subentrante volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.

4. Nei casi di uscita dall'Unione o di recesso da funzioni o servizi, il Comune 'uscente' rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio dell'Unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali, provinciali, ecc. Ha diritto invece alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei Comuni partecipanti quantificata sulla base del valore di acquisto, detratte le quote di ammortamento applicabili. Qualora il patrimonio non sia tecnicamente frazionabile o quando il frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruibilità, devono essere concordate specifiche compensazioni da riportare nel piano di cui al comma 1.

5. Il piano di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta dell'Unione e, tranne il caso dello scioglimento, si perfeziona mediante accordo scritto tra le parti interessate. Se l'accordo non viene sottoscritto, le determinazioni sulla regolazione dei rapporti sono demandate ad un collegio composto da un rappresentante dell'Unione, un rappresentante dell'Ente uscente o entrante e un terzo componente scelto di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo componente, questi sarà designato dall'Ufficio Territoriale di Governo.
6. Si applicano, per quanto non disciplinato dal presente Statuto, i principi della solidarietà attiva e passiva.

ART. 52 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI ALL'UNIONE

1. Le richieste di adesione di nuovi Comuni all'Unione devono essere presentate al Presidente dell'Unione da parte del Sindaco del Comune interessato entro il mese di settembre ed hanno effetto a decorrere dal successivo 1° gennaio.
2. Il Comune che aderisce all'Unione è tenuto ad approvare lo Statuto della stessa e al versamento di una quota straordinaria di ingresso, commisurata alla quota di patrimonio risultante in bilancio e ad esso attribuibile in quota parte. Sono possibili accordi in deroga al presente articolo purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
3. Il Presidente dell'Unione convoca il Consiglio entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del Comune interessato, contenente la deliberazione consiliare esecutiva di adesione e approvazione dello Statuto integrato dell'Unione.
4. L'adesione e modifica statutaria è approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza necessaria per le modifiche statutarie.

I Consigli dei Comuni partecipanti all'Unione dovranno procedere all'approvazione dell'adesione entro i successivi trenta giorni. L'adesione è efficace con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dell'adesione da parte dell'ultimo Comune adempiente con le maggioranze di legge.

5. In caso di nuove adesioni il Consiglio dell'Unione è soggetto a integrazione, secondo la procedura di cui al presente Statuto.

TITOLO VII - TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

ART. 53 – TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELL'AZIONE DELL'UNIONE

1. L'Unione uniforma la propria attività al principio di trasparenza; a tal fine tutti gli atti degli organi dell'Ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini sul sito internet dell'Unione, per favorirne la diffusione e la conoscenza e per garantire l'imparzialità della gestione.
2. L'Unione, per favorire la più ampia diffusione di notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi ritenuti idonei, facendo ricorso anche alle moderne tecniche di comunicazione, ma considerando attentamente il problema della divisione digitale cui sono sottoposte le fasce più deboli di popolazione.

ART. 54 – ACCESSO AGLI ATTI

1. I cittadini e i portatori di interesse, ai sensi del TUEL e della Legge n. 241/1990 e s.m.i., possono accedere agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
2. I Consiglieri comunali dell'Unione hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti e di tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Unione utili all'esercizio del mandato. L'accesso viene garantito attraverso il collegamento delle segreterie dei Comuni aderenti con le strutture e gli organi dell'Unione.

3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, i Consiglieri devono rispettare il segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e in generale di ogni notizia avente carattere di riservatezza.
4. Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le modalità generali di informazione, di accesso ai documenti amministrativi dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale.
5. Il regolamento di cui al comma 4 ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e il termine di ciascun tipo di procedimento, le modalità di intervento endoprocedimentale, i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e quelli entro cui l'Ente deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
6. L'Unione può concludere accordi con soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi ai sensi della normativa vigente.

ART. 55 – FINALITA' DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI

1. Attraverso la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni che riguardano il sistema locale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:
 - a. contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
 - b. promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo dell'Unione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
 - c. rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
 - d. creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
 - e. contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;
 - f. favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
 - g. sollecitare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali;
 - h. promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;
 - i. ricevere informazioni inerenti la soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati, anche mediante rilevazioni dirette.

Art. 56 – PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI

1. Nei diversi settori di competenza l'Unione favorisce e valorizza la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi portatori di interessi, promuovendo la costituzione di organismi di partecipazione che sono attivamente coinvolti nei processi di formazione delle decisioni. Tali organismi potranno anche essere integrati o incorporati in analoghi organismi già esistenti in zona.
2. L'Unione mantiene attivo un servizio per la comunicazione pubblica con lo scopo di:
 - a. mantenere costantemente aggiornato il sito dell'Unione;
 - b. promuovere la conoscenza e la pubblicizzazione dei servizi erogati in modo diretto e indiretto fra tutti gli interessati, anche attraverso campagne di comunicazione pubblica mirate e diversificate per target di utenza;
 - c. assicurare la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti, riceverne i reclami e fornire, ove possibile e sentite le parti coinvolte, le necessarie indicazioni per il superamento delle inefficienze riscontrate;

d. fornire chiarimenti sull'iter dei singoli procedimenti, individuando e comunicando il nominativo del responsabile e quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.

Tale servizio è effettuato in stretta connessione con gli uffici dei Comuni partecipanti.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 57 - PRIMA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELL'UNIONE

1. Fino all'elezione del Presidente, ne esercita le relative funzioni il Sindaco pro-tempore del Comune partecipante all'Unione con maggior numero di abitanti.

2. In sede di applicazione per la costituzione degli organi dell'Unione si fa riferimento al presente Statuto.

ART. 58 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, i regolamenti in vigore presso il Comune partecipante all'Unione con minor numero di abitanti.

2. Fino all'individuazione del tesoriere dell'Unione tale servizio è affidato al tesoriere del Comune partecipante all'Unione con minor numero di abitanti.

3. Sino alla nomina del Segretario dell'Unione ed in sede di istituzione della stessa, esercita tale funzione il Segretario comunale del Comune partecipante all'Unione con minor numero di abitanti. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, esercita la funzione di Segretario dell'Unione, il Segretario comunale del Comune con maggior numero di abitanti.

4. Sino alla nomina dell'organo di revisione, l'Unione può avvalersi dell'organo di revisione del Comune partecipante all'Unione con minor numero di abitanti.

5. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per il primo esercizio finanziario non oltre novanta giorni dalla data di costituzione dell'Unione o comunque entro il termine fissato dall'ordinamento.

ART. 59 - INEFFICACIA DELLE NORME REGOLAMENTARI COMUNALI INCOMPATIBILI

1. Il conferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti e fatti, comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia totale o parziale delle normative regolamentari comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2. Gli organi dell'Unione indicano per quanto possibile, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

ART. 60 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed affisso all'Albo Pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione e sarà inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Lo Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste dalla legge e dallo stesso.

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale e comunicate ai Comuni membri.
